



Istruzioni LStrI

Sistema di ingressi/uscite EES Trattamento dei dati da parte delle autorità di migrazione (Allegato ad numero 11.1)

(Stato: 15 settembre 2025)

Emanate in virtù dell'articolo 103f LStrI e dell'ordinanza del 10 novembre 2021¹ sul sistema di ingressi/uscite (OEES).

Nel quadro dell'entrata in funzione graduale dell'EES vanno tenuti presenti i seguenti considerando:

- le autorità di migrazione non soggiacciono a nessun obbligo legale che imponga loro di utilizzare l'EES durante l'entrata in funzione graduale di quest'ultimo;
- l'articolo 5 paragrafi del [regolamento \(UE\) 2025/1534](#) disciplina l'entrata in funzione graduale dell'EES; regola, in sintesi, gli aspetti seguenti:
 - le autorità preposte ai controlli di frontiera timbrano sistematicamente all'ingresso e all'uscita i documenti di viaggio;
 - i timbri sono vincolanti in assenza di dati dell'EES rilevanti;
 - in mancanza del timbro sul documento di viaggio o in caso di discrepanza tra i dati riportati sul timbro e i dati dell'EES rilevanti, occorre decidere caso per caso se i dati dell'EES siano da considerare vincolanti;
 - se manca il timbro sul documento di viaggio e nell'EES non vi è un dossier personale, si può presumere che l'individuo in questione non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni d'entrata o di soggiorno;
 - in caso di mancata registrazione di un'entrata o di un'uscita nell'EES non possono essere adottate decisioni che incidono negativamente sulla persona in questione;
- durante l'entrata in funzione graduale dell'EES le informazioni necessarie per gli accertamenti relativi al diritto di residenza (registrazione sistematica delle entrate e delle uscite e calcolatore del soggiorno) non sono disponibili.

Ne consegue che: la norma di cui al numero 9 delle presenti istruzioni (calcolatore del soggiorno) non è ancora applicabile; la norma di cui al numero 10 delle presenti istruzioni (presunzione di soggiorno irregolare) è applicabile purché non vi siano timbri sul documento di viaggio e nell'EES non siano disponibili dossier personali.

¹ RS 142.206



1. Scopo e campo d'applicazione

Nel presente allegato sono disciplinate le prestazioni delle autorità di migrazione correlate all'EES. A complemento delle pertinenti disposizioni, il [manuale di utilizzo Portis](#) illustra nel dettaglio le informazioni tecniche necessarie per il trattamento dei dati dell'EES.

L'EES si applica ai cittadini di Stati terzi ammessi in Svizzera o nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata e che non sono in possesso di un titolo di soggiorno riconosciuto.

Per esempio, non si applica ai cittadini di Stati terzi che entrano in Svizzera per un motivo diverso da un soggiorno di breve durata. Tra queste persone figurano anche i cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera.

2. Definizioni

Ai sensi del presente allegato s'intende per:

- *cittadino di uno Stato terzo*: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- *cittadino UE / AELS*: cittadino di uno Stato parte dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o della Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- *soggiorno di breve durata*: soggiorno di massimo 90 giorni in un periodo di 180 giorni;
- *titolo di soggiorno riconosciuto*: titolo di soggiorno secondo l'[Allegato 22 del manuale Schengen, risp. l'Allegato 2 del Manuale visti I: elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri](#) e visti di tipo D;
- *dati relativi alle impronte digitali*: i dati relativi alle impronte digitali di quattro dita della mano destra, ossia l'indice, il medio, l'anulare e il mignolo, se disponibili, altrimenti della mano sinistra;
- *overstayer*: cittadino di Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per quanto riguarda la durata del soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati Schengen.

3. Prestazioni e competenze

Le autorità di migrazione forniscono per quanto possibile i seguenti servizi:

- rettifica, integrazione o cancellazione di dati dell'EES;
- registrazione e aggiornamento di dati nell'EES;
- allestimento di un dossier personale EES;
- unione di più dossier personali EES;

² RS 0.142.112.681

³ RS 0.632.31



- interrogazione a fini di verifica e identificazione di cittadini di Stati terzi e per controllare la durata del soggiorno.

Il trattamento dei dati compete all'autorità di migrazione del Cantone di residenza del cittadino di Stato terzo. Nel caso di persone senza domicilio attuale, qualora non sia possibile risalire all'ultimo Cantone di domicilio, la competenza spetta all'autorità di migrazione del Cantone in cui la persona soggiorna di fatto (Cantone di soggiorno).

4. Rettifica, integrazione o cancellazione di dati dell'EES

4.1 Principi

Le autorità di migrazione possono rettificare, integrare o cancellare dati dell'EES se:

- i dati registrati nell'EES sono errati o incompleti;
- i dati registrati nell'EES sono stati trattati in modo illecito.

I dati personali possono essere modificati solo su presentazione di un documento di viaggio riconosciuto e valido.

La procedura di rettifica, integrazione o cancellazione di dati dell'EES è retta:

- dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226 e dall'articolo 19 OEES; e
- dal Manuale d'uso Portis «Cancellare il dossier EES» e «Trattare un dossier EES».

4.2 Cancellazione anticipata

I cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all'EES secondo l'articolo 16 OEES sono cancellati dal sistema in automatico o in maniera centralizzata dai collaboratori della SEM.

4.3 Modifiche dei dati personali e dei dati relativi ai documenti di viaggio

Le modifiche dei dati personali devono essere registrate nell'EES, nello specifico il cambiamento di nome, di nazionalità o di sesso.

Dopo la scadenza della durata di validità del documento di viaggio o in caso di perdita dello stesso, occorre registrare i nuovi dati del documento di viaggio nell'EES. Per le persone con più nazionalità che sono in possesso di più documenti di viaggio occorre registrare i dati di tutti i documenti di viaggio (Manuale d'uso Portis Documenti di viaggio).

4.4 Procedura per l'esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati dell'EES

Se l'autorità di migrazione non accoglie la richiesta del cittadino di uno Stato terzo di rettificare, integrare o cancellare il dossier EES, rinvia l'interessato al servizio competente della SEM, dove può presentare una pertinente domanda: Segreteria di Stato della migrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna.

5. Registrazione o aggiornamento di dati nell'EES

Per quanto possibile le autorità di migrazione registrano o aggiornano i dati dell'EES nei casi seguenti:



- in assenza di dati biometrici nel dossier personale EES; in particolare a causa dell'impossibilità momentanea di fornire dati relativi alle impronte digitali o a causa di un malfunzionamento del sistema;
- nel caso di minori che hanno compiuto il 12° anno di età; occorre nello specifico rilevare per la prima volta le impronte digitali;
- in presenza di nuovi documenti di viaggio; in questo caso occorre aggiornare il dossier personale EES inserendo i dati del documento di viaggio e l'immagine del volto dell'interessato.

Al momento della registrazione o dell'aggiornamento di dati nell'EES, all'occorrenza vanno registrati o aggiornati anche i dati biometrici (immagine del volto, dati relativi alle impronte digitali).

5.1 Transizione da un soggiorno di lunga durata a un soggiorno di breve durata o proroga di un soggiorno di breve durata

Le autorità di migrazione informano per quanto possibile i cittadini di Stati terzi sulla necessità del rilevamento di dati d'ingresso e d'uscita nell'EES se:

- un soggiorno di lunga durata è immediatamente seguito da un soggiorno di breve durata;
- il soggiorno di breve durata viene prorogato.

In questi casi le autorità di migrazione registrano su richiesta i dati d'ingresso e d'uscita nell'EES (cfr. Manuale d'uso Portis).

5.2 Preparazione del matrimonio ed esecuzione dell'allontanamento

Nella misura del possibile le autorità di migrazione aggiornano inoltre i dati d'uscita se:

- è concesso un periodo di tolleranza per preparare il matrimonio;
- è fissato il termine di partenza.

Se al momento di registrare o aggiornare dati l'autorità di migrazione costata che l'interessato non è ancora stato registrato nell'EES, occorre allestire un dossier personale EES (cfr. Manuale d'uso Portis).

6. 6. Allestimento di un dossier personale EES

L'autorità di migrazione informa previamente l'interessato per scritto in merito alla registrazione e al trattamento dei suoi dati nonché sui suoi diritti e obblighi.

Queste informazioni comprendono in particolare:

- dati sulla procedura per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- i dati di contatto del servizio responsabile del trattamento dei dati, delle autorità di controllo o, se del caso, del Garante europeo della protezione dei dati.

Un pertinente foglio informativo è reperibile all'indirizzo [...].



7. 7. Unione di più dossier personali EES

Se costata che per un cittadino di Stato terzo esistono più dossier personali EES, l'autorità di migrazione verifica se i diversi dossier vadano riuniti in un unico dossier personale EES (cfr. Manuale d'uso Portis).

8. 8. Interrogazione a fini di verifica e identificazione di cittadini di Stati terzi e per controllare la durata del soggiorno

Dapprima il sistema viene interrogato per verificare l'identità di un cittadino di Stato terzo. Se la ricerca non dà un risultato positivo o se il servizio che effettua la consultazione dubita dell'identità dell'interessato, è effettuata una consultazione ai fini dell'identificazione (cfr. Manuale d'uso Portis).

9. Calcolatore del soggiorno

(Questa norma attualmente non è applicabile)

~~L'EES contiene un sistema automatizzato di calcolo, detto calcolatore EES. Esso indica ai cittadini di Stati terzi registrati nel sistema la durata massima del soggiorno autorizzato (dopo la scadenza del periodo transitorio). Durante il periodo transitorio il controllo della legittimità del soggiorno e dell'ingresso/uscita si basa sia sui dati dell'EES sia sui timbri nei documenti di viaggio. In caso di discrepanze tra il timbro e i dati EES ci si basa sul timbro.~~

~~Il calcolatore del soggiorno informa le autorità competenti:~~

- ~~— al momento dell'ingresso, in merito alla durata massima del soggiorno autorizzato e all'esaurimento o meno del numero di entrate per un soggiorno di breve durata autorizzate dal visto;~~
- ~~— al momento dell'uscita, in merito all'eventuale sfioramento della durata massima del soggiorno autorizzato (overstay);~~
- ~~— al momento dell'esame e della decisione inerenti alla domanda di visto per un soggiorno di breve durata, in merito alla durata massima residua del soggiorno autorizzato in base alle date di entrata previste.~~

~~Il calcolatore del soggiorno non si applica nel caso di cittadini di Stati terzi che, in qualità di familiari di cittadini UE/AELS, non sono in possesso di un titolo di soggiorno riconosciuto in virtù dell'ALC o della Convenzione AELS. In questi casi la durata massima del soggiorno autorizzato va calcolata a parte.~~

~~Il calcolatore del soggiorno non tiene conto della durata di un soggiorno effettuato a Cipro. Infatti la regola dei 90 giorni in un periodo di 180 giorni non è applicabile a tale Stato.~~

10. 10 Presunzione di soggiorno irregolare



(Questa norma attualmente è applicabile purché non vi siano timbri sul documento di viaggio e nell'EES non siano disponibili dossier personali.)

Si presume che una persona non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per un soggiorno regolare qualora dall'interrogazione dell'EES risulti che:

- non esiste nessun dossier personale EES che la riguarda;
- dopo la scadenza della durata del soggiorno autorizzato non è stata registrata nessuna uscita; oppure
- nel documento di viaggio manca il timbro di uscita.

11. 11 Confutazione della presunzione

La presunzione viene confutata se l'interessato può dimostrare in modo credibile di:

- avere acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen;
- essere in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto nazionale per un soggiorno di lunga durata;
- essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili; oppure
- essersi conformato alle condizioni per quanto riguarda la durata di un soggiorno di breve durata.

Sono considerati prove valide nello specifico i titoli di trasporto, le prove della presenza al di fuori dello spazio Schengen, le prove dalla data di scadenza di un titolo di soggiorno anteriore oppure un visto per un soggiorno di lunga durata.

12 Procedura in caso infirmazione della presunzione

Se la presunzione viene infirmata si procede come segue:

- se l'interessato non rientra più nel campo d'applicazione dell'EES e il dossier personale EES non è ancora stato cancellato occorre procedere alla cancellazione;
- se mancano dati sull'ingresso o sull'uscita occorre integrarli. All'occorrenza viene precisato se è stato rilasciato un visto per un soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata oppure se l'ingresso è avvenuto sulla base di un visto nazionale per un soggiorno di breve durata.

13. Procedura qualora la presunzione non possa essere infirmata

Se la presunzione di un soggiorno irregolare non può essere infirmata, si applicano le misure di allontanamento e respingimento della LStrl.

14. Consultazione di autorità estere

Se l'autorità di migrazione non può verificare i dati dell'EES senza consultare l'autorità estera che ha inserito i dati nel sistema, si mette in contatto con detta autorità entro sette giorni. Si



serve a tal fine della «List of Authorities» (LoA) reperibile nel sistema oppure dei dati di contatto di cui all'[Allegato 2 del Manuale Schengen](#).

Se non ottiene risposta entro un mese, l'autorità di migrazione rettifica, integra o cancella i dati di propria competenza.

Se dall'esame risulta che i dati riferiti al visto sono stati registrati nell'EES in modo errato quanto ai contenuti oppure in modo incompleto o illecito, viene informata l'autorità competente per il rilascio del visto. Quest'ultima rettifica o integra i dati riguardanti il visto registrati nell'EES basandosi sul confronto con il VIS oppure li cancella.

Se dall'esame risulta che anche i dati figuranti nel VIS sono stati registrati in modo errato, incompleto o illecito, viene informata senza indugio per e-mail l'autorità competente per l'inserimento di questi dati nel VIS. Quest'ultima rettifica, integra o cancella i dati nel VIS. Successivamente i dati vengono aggiornati in automatico nell'EES.

* * *